Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 11 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX, n. 2027.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia . . . . Pag. 1085

1941

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 97.
Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 1087

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 98.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Civitavecchia . . . . Pag. 1087

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 99.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione . . . . Pag. 1087

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 100.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia della Immacolata Concezione di Maria Vergine, in località Terme di Roselle, comune di Grosseto . . . . Pag. 1087

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 101.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « Galvani » di Bologna ad accettare due donazioni. . Pag. 1087

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 febbraio 1941-XIX.
Mobilitazione civile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 1088

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 marzo 1941-XIX.
Sostituzione, con un liquidatore, dei liquidatori attualmente in carica nella Cassa di credito « La Combattenti », in liquidazione, con sede in Paternò (Catania). . . . . . . Pag. 1088

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1941-XIX.
Disciplina della produzione e della vendita delle calzature-tipo. Pag. 1088

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 febbraio 1941-XIX.
Disposizioni concernenti la gestione amministrativa del Comando generale della G.I.L. . . . . Pag. 1089

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Errata-corrige . . . . Pag. 1089
Ministero delle finanze:
Avviso di rettifica. . . . . Pag. 1089
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1090

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 60 dell'11 marzo 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, categoria I, sorteggiate nella 31ª estrazione del giorno 8 febbraio 1941-XIX.
(914)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX, n. 2027.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 5 dicembre 1939-XVIII con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia, costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che ne sia approvato lo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale e il Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia, aderente alla Confederazione fascista degli industriali, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Istituto al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 19. — MANCINI

Statuto dell'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia

Art. 1.

Per iniziativa della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili imprenditori di opere e industriali affini è costituito con sede in Roma, ai sensi dell'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'« Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia ».

L'Istituto aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 2.

Sono compiti dell'Istituto:

a) studiare i problemi relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere edilizie per favorire il progresso tecnico nei sistemi di costruzione, anche per quanto si riferisce alla natura, scelta ed impiego dei materiali;

b) raccogliere ed elaborare dati statistici interessanti in genere le categorie rappresentate dalla Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini; curare la diffusione degli studi e notizie interessanti le suddette categorie;

c) promuovere, d'intesa con i Ministeri e le Associazioni sindacali competenti, corsi teorico-pratici di specializzazione e perfezionamento per tecnici e lavoratori dell'industria edilizia.

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

Art. 4.

Il Consiglio si compone:

a) del presidente dell'Istituto;

b) di sei rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili imprenditori di opere e industriali affini, nominati dalla Giunta esecutiva della Federazione;

c) di un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

d) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

e) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

f) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'edilizia;

g) di un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

h) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

i) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

l) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Gli altri Enti che contribuiscono alle spese di mantenimento dell'Istituto potranno nominare nel Consiglio propri rappresentanti in rapporto all'ammontare del contributo annuo versato e secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto parteciperà alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti il Consiglio o dai sindaci.

L'avviso di convocazione è normalmente spedito a mezzo lettera raccomandata otto giorni prima; in caso di urgenza il termine suddetto può essere abbreviato e l'invito può essere fatto con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà, e, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del presidente.

I sindaci partecipano senza voto deliberativo alle riunioni del Consiglio.

Art. 6.

Spetta al Consiglio:

a) eleggere nel proprio seno il vice presidente;

b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Istituto e sulle direttive di ordine generale per la attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

c) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto non oltre rispettivamente il 30 settembre ed il 30 aprile di ogni anno;

d) proporre eventuali modifiche al presente statuto;

e) dare parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal presidente;

f) adottare ogni deliberazione relativa all'ordinamento ed al funzionamento interno dell'Istituto, nonchè all'inquadramento del personale;

g) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli industriali, nella persona del presidente della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili imprenditori di opere e industriali affini; ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la sua nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Il presidente ordina le spese entro i limiti del bilancio e dispone per l'ordinario funzionamento dell'Ente. E' di diritto presidente del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni, o comunque vengano in possesso dell'Istituto;

b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Al principio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 9.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili imprenditori di opere e industriali affini;

b) da contributi volontari di enti e di privati;

c) dagli interessi attivi, dalle rendite patrimoniali e da ogni altra somma che per atti di liberalità o per qualsiasi diverso titolo pervenga all'Istituto.

Art. 10.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 11.

Per ciascun esercizio finanziario sarà nominato un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle corporazioni, uno effettivo e uno supplente nominati dalla Confederazione fascista degli industriali, ed uno effettivo nominato dalla Federazione nazionale fascista dei costruttori edili imprenditori di opere e industriali affini.

Art. 12.

Per quant'altro non è previsto dal presente statuto si fa riferimento agli statuti ed alle deliberazioni della Confederazione fascista degli industriali ed in mancanza alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 97.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione.

N. 97. R. decreto 2 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 16.212,95 disposta in suo favore dal prof. Luigi Ferrannini, nella sua qualità di presidente del Comitato organizzatore del XIII Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro, con atto pubblico in data 12 luglio 1940-XVIII, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Bernardino Ramazzini.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 98.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Civitavecchia.

N. 98. R. decreto 12 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio di Civitavecchia viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto relativo

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 99.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad eccettare una donazione.

N. 99. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di L. 40.000 nominali, in titoli di Consolidato italiano 3,50 %, disposta in suo favore dal rag. Ermanno Pizzi, con atto pubblico in data 19 gennaio 1940-XVIII, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Astorre Pizzi.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 100.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia della Immacolata Concezione di Maria Vergine, in località Terme di Roselle, comune di Grosseto.

N. 100. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Grosseto in data 9 aprile 1938-XVI con postilla in data 29 maggio 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia della Immacolata Concezione di Maria Vergine, in località Terme di Roselle, comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 101.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « Galvani » di Bologna ad accettare due donazioni.

N. 101. R. decreto 23 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio « Galvani » di Bologna, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del-

l'Istituto, è autorizzato ad accettare due donazioni, l'una di L. 10.000, l'altra di L. 26.000 nominali, fatte all'Istituto stesso rispettivamente dal gr. uff. prof. Albano Sorbelli e dal Senatore avv. Aldo Oviglio per la costituzione di due borse di studio, da intitolarsi « Maria Annunziata Sorbelli » e « Galeazzo Oviglio ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 febbraio 1941-XIX.
Mobilitazione civile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Riconosciuta necessaria la integrità dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nel suo complesso organico, agli effetti della vita, della difesa e della efficienza della Nazione in guerra;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è dichiarata mobilitata civilmente, ai sensi della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, a partire dalla data del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 190. — D'ELIA

(899)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI. 6 marzo 1941-XIX.
Sostituzione, con un liquidatore, dei liquidatori attualmente in carica nella Cassa di credito « La Combattenti », in liquidazione, con sede in Paternò (Catania).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Considerato che con deliberazione assembleare del 12 settembre 1937 la Cassa di credito « La Combattenti », società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Paternò (Catania) venne posta in liquidazione secondo le norme ordinarie;
Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli attuali liquidatori signori Gaetano Privitera fu Vincenzo, cav. Filippo Lo Giudice di Barbaro e avv. Gaetano Pulvirenti di Pietro nominati dall'assemblea dei soci il 12 settembre 1937;

Decreta:

Il dott. Ugo Di Natale di Salvatore è nominato liquidatore della Cassa di credito « La Combattenti », in liquidazione secondo le norme ordinarie, società cooperativa in accomandita per azioni con sede in Paternò (Catania), in sostituzione dei signori Gaetano Privitera fu Vincenzo, cav. Lo Giudice Filippo di Barbaro e avv. Gaetano Pulvirenti di Pietro, attuali liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1941-XIX.
Disciplina della produzione e della vendita delle calzature-tipo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, sulla disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra,
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX, sulla disciplina della produzione e della vendita delle calzature e degli altri articoli di cuoio;
Ravvisata la necessità di utilizzare altri tipi di pelle al fine di incrementare la produzione delle calzature tipo;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende esercenti l'industria delle calzature sono autorizzate a produrre i seguenti tipi di calzature civili, oltre quelli indicati nel decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX.

Calzature da uomo.

1° Tipo bis - Calzatura con tomaia e suola di pelle: tomaia nera di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato e di altro pellame, a tagli diversi e modelli variati, ad una suola di cuoio, fondo a cucitura mista.

2° Tipo bis - Calzatura con tomaia e suola di pelle: tomaia di vitello al cromo di buona scelta, concia tipo importazione, tagli diversi, modelli variati, ad una suola di cuoio, oppure ad una sola di cuoio, e l'altra di succedanei, lavorazione a guardolo cucita.

Calzatura da donna.

1° Tipo bis - Calzatura con tomaia e suola di pelle: tomaia di vitellino al cromo di buona scelta, concia tipo importazione, tagli diversi, modelli variati, lavorazione primaria.

Art. 2.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto e delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 21 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, tenute altresì presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(905)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 febbraio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti la gestione amministrativa del Comando generale della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visti gli articoli 3, 8, 13 della legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, istitutiva della G.I.L.;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1940-XVIII;

Ritenuta la necessità di armonizzare le disposizioni concernenti la gestione amministrativa della G.I.L., con l'attuale ordinamento del Comando generale della G.I.L.;

Decreta:

La gestione amministrativa del Comando generale della G.I.L. è affidata:

a) al Comandante generale che ne dirige e sorveglia l'andamento;

b) al vice Comandante generale, preposto ai settori politico e amministrativo, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Comandante generale, adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle direttive stesse. Il Vice Comandante generale suddetto può delegare parte delle proprie attribuzioni al capo dei Servizi amministrativi;

c) al capo dei Servizi amministrativi che, coadiuvato dai dipendenti organi, prepara gli atti attinenti alla gestione amministrativa, indice ed approva gare, stipula contratti per lavori e forniture occorrenti sia ai Comandi dipendenti che al Comando generale della G.I.L., provvede ad acquisti, prestazioni e lavori in economia, e prende tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni delegategli dal Vice Comandante generale.

Gli atti a titolo gratuito o oneroso, che importino aumento, diminuzione o comunque variazioni del patrimonio immobiliare della G.I.L., stipulati dal capo dei Servizi amministrativi o dai Comandi federali per delega e procura del capo dei Servizi amministrativi, sono soggetti all'approvazione del Comando generale da pubblicarsi nei modi di legge.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° marzo 1941-XIX

Roma, addì 16 febbraio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante Generale della G.I.L.
SERENA

(901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Errata-corrige

Errata-corrige alla tabella generale degli uffici, commerci, ecc. soggetti alla verificazione periodica, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n.* 296 *del* 19 *dicembre* 1940-XIX.

Voci nn. 7 e 8 - In luogo di: Accessori per auto e biciclette, leggasi: Accessori per autoveicoli, biciclette, ecc.

Voce n. 57 - Ambulanti ecc. - In luogo di: classe V, leggasi: classe IV.

Voce n. 79 - Architetti - In luogo di: se esercita, leggasi: se esercitano.

Voce n. 91 - Argentatore - In luogo di: (argentatore a fuoco), leggasi: (argentatura a fuoco).

Voce n. 112 - Artefici - In luogo di: esercenti senza ecc., leggasi: esercenti laboratori senza ecc.

Voce n. 186 - Bilanciaio - In luogo di: fabbrica ecc., leggasi: fabbricante ecc.

Voce n. 187 - Bilanciaio - In luogo di: fabbrica ecc., leggasi: fabbricante ecc.

Voce 244 - Campanelli - In luogo di: fabbricanti di (v. fonderie), leggasi: fabbricanti di.

Voce n. 250 - In luogo di. Cnadele, leggasi: Candele.

Voce n. 294 - Cassaio - In luogo di: con laboratorio munito di speciali impianti meccanici, leggasi: con laboratorio munito di speciali impianti.

Voce n. 299 - Casseforti - In luogo di riparazioni, leggasi: riparatori.

Voce n. 368 - Conserve ecc. - In luogo di: fabbricanti o negozianti all'ingrosso, leggasi. fabbricanti o negozianti all'ingrosso o depositari.

Voci nn. 385 e 386 - Manca la professione, leggasi: Corteccia o galla per la concia delle pelli.

Voce n. 387 - Costruttori - In luogo di: (edili, di ferrovie ecc.), leggasi: edili, stradali, idraulici, portuali, di ferrovie ecc.

Voce n. 474 - In luogo di: Fecole di vino, leggasi: Fecce di vino.

Voce n. 516 - Foglie di granoturco - In luogo di: classe I, leggasi: classe II.

Voce n. 577 - Geometri - In luogo di: classe I, leggasi: classe V.

Alla professione: Grassi diversi - rivenditori, attribuire la voce n. 602.

Voce n. 602 - Gregge - leggasi: voce 603.

Voce n. 603 - Gromma - Eliminare 603.

Voce n. 670 - Lattivendoli ambulanti - In luogo di: classe V, categ. 16ª, leggasi: classe IV, categ. 15ª.

Voce n. 698 - Lisciva (rivenditori) - In luogo di: categ. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, leggasi: categ. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Voce n. 723 - Maglierie diverse - In luogo di: (confezioni), leggasi: Confezionatori.

Voce n. 761 - Mercati - in luogo di: (...commissionari), leggasi: (...commissionari nei).

Voce n. 762 - Mercati - In luogo di: (...al minuto), leggasi: (...al minuto nei).

Voce n. 791 - Monti frumentari o di - In luogo di: ... presanza, leggasi: ..prestanza.

Voce n. 847 - Ospedali civili - In luogo di: classe 1ª, leggasi: classe 2ª.

Voce n. 848 - Ossa e corna - In luogo di: classe II, categ. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, leggasi: classe I, categ. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª.

Voce n. 849 - Ossa e corna - In luogo di: classe III, categ. 9ª, 10ª, 11ª e 12ª, leggasi: classe II, categ. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Voce n. 852 - Osteria - in luogo di: classe III, categ. 9ª, 10ª, 11ª e 12ª, leggasi: classe II, categ. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Voce n. 898 - Pesatori ambulanti - In luogo di: classe V, categ. 16ª, leggasi: classe IV, categoria 15ª.

Voce n. 911 - Peso pubblico - In luogo di (...V - 16ª...), leggasi: (... IV, 15ª ...).

In corrispondenza della professione: Radici per spazzole - in luogo di voce n. 566, leggasi: voce n. 966.

Voce n. 1029 - In luogo di: Serve, leggasi: Selve.

Voce n. 1053 - Società cooperative che usano - in luogo di: esclusivamente, leggasi: anche.

Voce n. 1062 - Attribuire alla professione «Spacci militari» la categ. «esenti».

Voce n. 1123 - Tavernai - In luogo di: classe I, categ. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, leggasi: classe II, categ. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Voce n. 1170 - Trecce di paglia - In luogo di: categ. 9ª, 10ª, 11ª, leggasi: categ. 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.

In calce alle tabelle, in luogo di: Visto, si approva: p. *Il Ministro*: AMICUCCI, leggasi: Visto, si approva: *Il Ministro*: RICCI.

(621)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 12 per rettifiche d'intestazione di titoli — pubblicato a pagina 787 della *Gazzetta Ufficiale* n. 41 in data 17 febbraio 1941-XIX — il nominativo di *Labella Luigia fu Emanuele*, riferibile al certificato del Prestito redimibile 3,50 %, n. 74267, deve intendersi rettificato in «Labella Federico fu Emanuele».

(894)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	109041	35 —	Bardone *Giacomina* fu Emilio, nubile, dom. ad Andorno Cacciana (Novara).	Bardone *Maria-Francesca-Giacomina* fu Emilio, nubile, dom. ad Andorno Cacciana (Novara).
P. Naz. 5 %	2795	25 —	Raggio Olga fu Marco-Aurelio, moglie di Gonni Giuseppe, dom. a La Spezia (Genova). L'usufrutto vitalizio spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Guano *Maria Luigia* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Genova.
P. R. 3,50 %	349313	59,50	Cavagnoli *Pietro* fu Francesco, dom. a Corte Palasio (Milano), ipotecato a favore della Opera Pia De Ferrari Brignole Sale in Genova.	Cavagnoli *Giovanni-Pietro* fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	95885	14 —	Parla *Ambrogio* fu Pancrazio, dom. a Milano.	Parla *Giovanni-Ambrogio* fu Pancrazio, dom. a Milano.
Buono Tesoro (1940)	310 Serie 4ª	Capitale 8000 —	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Pozzi Carolina* fu Giovanni vedova Rescaldani.	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Cozzi Maria-Carolina* fu Giovanni, vedova Rescaldani.
P. R. 3,50 %	74267	140 —	Milano Maria di Camillo, minore sotto la patria potestà del padre dom. ad Isernia (Campobasso) con usufrutto cong. e cumulat. a Labella *Federico* fu Emanuele e Cappellini *Luisa* fu Giuseppe, ved. Polloni, dom. a Isernia.	Come contro. Con usufrutto cong. e cumulat. a Labella *Federico* fu Emanuele e Cappellini *Luigia* fu Giuseppe, ved. Polloni, dom. ad Isernia.
Rendita 5 % (1935)	168594	175675 —	Carignani Maria fu Carlo, interdetta sotto la tutela di Reichlin Mario di Adolfo, dom. in Napoli.	*Aventi diritto alla successione di* Carignani Maria fu Carlo, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	435159	311,50	Citoni Franco fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Fornari Betta fu *Alberto* dom. a Roma. Usufrutto a Fornari Betta fu *Alberto* dom. in Roma.	Come contro. Fornari Betta fu *Abramo*, dom. a Roma, con usufrutto a Fornari Betta fu *Abramo*, dom. a Roma.
Id.	203592	864,50	Ardoino Violantina fu Giuseppe, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio). Usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino vedova di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Come contro. Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. in Diano Marina (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 % (1934)	503375 509042	350 — 175 —	La Cara Francesco fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	La Cara Francesco fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Marianna* o *Maria-Anna* fu Francesco, nubile dom. a Palermo.
Id. Id.	503378 509036	350 — 175 —	La Cara Federico fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	La Cara Federico fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Marianna* o *Maria-Anna* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.
Id.	329508	70 —	Cattedrale di Cuneo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Cerutti Luigia* fu Francesco ved. Bianco *Michele*, dom. in Cuneo.	Cattedrale di Cuneo, vincolato di usufrutto a favore di *Cerruti Luigia-Annunziata* fu Francesco ved. Bianco *Giuseppe-Michele*, dom. in Cuneo.
Cons. 3,50 % (1906)	414979	52,50	Giaimo Francesca di Giovanni-Battista, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Alimena (Palermo).	Giaimo Francesca di Giovanni-Battista, *nubile*, dom. in Alimena (Palermo).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	184704	857,50	Raffo *Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amalia* fu Luigi, ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova).	Raffo *Maria-Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amelia* fu Luigi, ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova).
Id. Id.	139014 166966	1.074,50 409,50	Raffo *Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo Amelia fu Luigi ved. Raffo, dom. in Lavagna (Genova).	Raffo *Maria-Giovanna* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id. Id.	135259 166997	1.074,50 409,50	Raffo *Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo Amelia vedova Raffo, dom. in Lavagna (Genova).	Raffo *Ave-Milena-Giovanna* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id.	184705	857,50	Raffo *Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amalia* fu Luigi ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova).	Raffo *Ave-Milena-Giovanna* fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amelia* fu Luigi ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova).
Id.	193572	35 —	Raffo *Giovanna-Enrica* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amalia-Elena* fu Luigi, ved. di Raffo Giovanni dom. a Lavagna (Genova).	Raffo *Ave-Milena-Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amelia* fu Luigi ved. di Raffo Giovanni, dom. a Lavagna (Genova).
P. R. 3,50 %	164006	45,50	Bovard *Louis-Germain* de feu Eugène-Louis, minore sotto la patria potestà della madre Usel Jeanne-Marie-Béatrice veuve Bovard, dom. a Parigi, con usufrutto a Usel Jeanne-Marie-Béatrice de feu Clément veuve Bovard dom. a Parigi.	Bovard *Léon-Germain* de feu Eugène-Louis, ecc., come contro. Usufrutto come contro.
Id.	194092	171,50	Bovard Adolphe-François-Albert-Charles-Paul-Lucien, *Louis-Germain* fu Eugène-Louis, minori sotto la patria potestà della madre Usel Jeanne-Marie-Beatrix fu Clément vedova di Bovard Eugène-Louis, dom. a Parigi.	Bovard Adolphe-François-Albert-Charles-Paul-Lucien, *Léon-Germain* fu Eugène-Louis, minori ecc., come contro.
Id.	164005	129,50	Bovard-*Louis-Germain* de feu Eugène-Louis, minore sotto la patria potestà della madre Usel Jeanne-Marie-Beatrice veuve Bovard, domic. a Parigi.	Bovard *Léon-Germain* de feu Eugène-Louis, minore, ecc., come contro.
Id. Id. Id.	77606 77607 77608	70 — 140 — 140 —	Picece Luigi di Carmine, dom. a Venosa (Potenza).	Picece Luigi di Carmine, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Venosa (Potenza).
Cons. 3,50 % (1906)	650728	70 —	Ramoino *Clelia* fu Natale, moglie di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).	Ramoino *Maria-Geronima-Clelia* fu Natale, ecc., come contro.
. Naz. 4,50 %	11233	90 —	Rossi *Ferdinanda* fu Sergio, minore sotto la patria potestà della madre Enrica Bovi di Ferdinando ved. di Rossi Sergio, dom. a Ferrara.	Rossi *Maria-Ferdinanda* fu Sergio, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934) Cons. 3,50 % (1906)	167411 661863	735 — 364 —	Maresca *Angelina* fu *Giosuè*, nubile, dom. in Napoli.	Maresca *Angiola-Maria* fu *Carmelo-Giosuè*, domiciliata in Napoli
Id. Id.	689670 702267	175 — 192,50	Mastronardi *Maria-Rosina* *fu* Pasquale, nubile, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	Mastronardi *Rosa-Maria* *di* Pasquale nubile, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).
Id. Id.	635471 648266	140 — 154 —	Mastronardi *Rosina* di Pasquale, nubile, domiciliata in Acquaviva delle Fonti (Bari).	Mastronardi *Rosa-Maria* di Pasquale, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).
P. R. 3,50 % (1934)	209247	17,50	*Veralli Celestina* fu Lorenzo, ved. Thevenet Giovanni dom. a Milano, vincolato di usufrutto a favore di Bozzotti Erminia fu Pietro ved. Sperati.	*Varali Thevenet Maria-Rosa-Celestina* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	209248	17,50	*Thevenet Giovanni* fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre Gianoni Teresa, vincolato d'usufrutto a favore di Bozotti Erminia fu Pietro, ved. Sperati.	*Varali-Thevenet Giovanni-Erminio-Luigi* fu Adolfo, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	26082	42 —	*Castelli* Antonino fu Carmelo, minore sotto la patria potestà della madre *Albano* Rosa fu Ignazio, vedova di *Castelli* Carmelo dom. in Nicosia (Catania).	*Castello* Antonino fu Carmelo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Albano* Rosa fu Ignazio, vedova di *Castello* Carmelo dom. in Nicosia (Catania).
Buono Tesoro (1949)	8093 Serie A 8114 Serie A	Capitale 10.000 — 3.500 —	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Aurora*, dom. ad Imperia, con usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Aurora*.	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Maria-Luisa-Aurora*, dom. ad Imperia, con usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Maria-Luisa-Aurora*.
P. R. 3,50 % (1934) Cons. 3,50 % (1906)	415087 268351 828524	1.155 — 2.940 — 52,50	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Aurora* dom. in Imperia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Maria-Luisa-Aurora*, dom. in Imperia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Maria-Luisa-Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.
P. R. 3,50 % (1934)	432187	2.205 —	Sina Giovanni fu Francesco dom. in Imperia. Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore tesoriere del Consorzio esattoriale di Dalcedo e vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.	Come contro. Usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Maria-Luisa-Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.
Rendita 5 %	106291	1.020 —	Come sopra.	Come sopra.
Buoni del Tesoro (1943)	381 Serie I 426 Serie H	Capitale 40.000 — 1.000 —	Della Giovanna Bernardino fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Antonioli Virginia fu *Giovanni*, ved. Della Giovanna, dom. in Cremona.	Come contro; fu *Giuseppe-Antonio, detto Giovanni* ved. Della Giovanna, dom. in Cremona.
Id.	332 Serie I	15.000 —	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia fu *Giovanni*.	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia fu *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*.
Rendita 5 %	108575	495 —	Della Giovanna Bernardino fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Antonioli nia di *Giovanni* dom. a Cremona.	Come contro; di *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*, dom. a Cremona.
Id.	108577	165 —	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia di *Giovanni dom.* a Cremona.	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia di *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*, dom. a Cremona.
P. R. 3,50 % (1934)	493853	56 —	Della Giovanna Bernardino fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Antonioli Virginia fu *Giovanni*, dom. a Cremona.	Come contro; fu *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*, dom. a Cremona.
Cons. 3,50 % (1906)	563756	35 —	*Albertito* Susanna di Giuseppe, moglie di Olivero *Bartolomeo*, dom. a Sommariva Bosco (Cuneo).	*Albrito* Susanna di Giuseppe, moglie di Olivero *Giovanni-Salutore* di Filippo, dom. a Sommariva del Bosco (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

(424) *Il direttore generale*: POTENZA

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.